

Cassazione penale sez. V, 07/12/2012, n. 8011

Svolgimento del processo â?? Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione (*omissis*), agli effetti civili, avverso la sentenza della Corte dâ??appello di Torino in data 4 novembre 2011 con la quale Ã" stata parzialmente riformata-soltanto gli effetti civili-la sentenza di primo grado, che era stata di assoluzione, perchÃ" il fatto non sussistera reato di diffamazione commesso con la posta elettronica.

La Corte dâ??appello ha ritenuto invece di ravvisare la responsabilitÃ" del (*omissis*) in ordine ai fatti addebitatigli, e lo ha condannato al risarcimento del danno della parte civile, liquidato in via equitativa.

Il (*omissis*) era stato accusato di aver redatto un messaggio di posta elettronica â?? inviato ad una casella formalmente intestata alla diocesi di (*omissis*), ma in uso anche alla redazione del settimanale (*omissis*) â?? per offendere la reputazione di (*omissis*) â?? che allâ??epoca era candidato alle elezioni per il Consiglio provinciale di Asti -, alterando in modo ridicolizzante e offensivo la grafica della sua immagine rappresentata su un volantino pubblicitario e cambiando il tenore delle frasi ivi scritte.

A fronte della pronuncia di assoluzione, appellata dalla parte civile, la Corte dâ??appello ha posto in evidenza la ricorrenza sia del requisito della destinazione dello scritto ad una pluralitÃ" di persone, sia di quello di carattere offensivo dei ritocchi apportati alla locandina elettorale della persona offesa che era esplicitamente boicottata, nella competizione elettorale, dallâ??imputato.

Ha osservato la Corte dâ??appello che le modifiche del volantino avevano lâ??effetto finale di ridicolizzare lâ??immagine del candidato politico, screditandolo.

Il nome dellâ??imputato era stato infatti sostituito con un termine tedesco il cui significato era quello di â??elfo domestico e dispettosoâ"• mentre altre frasi erano state modificate in modo da far risultare che se quel candidato fosse stato eletto, sarebbero seguiti effetti nefasti e iatture.

In altri termini il giudice dellâ??appello ha escluso che lâ??operazione fosse qualificabile come burla a un candidato di (OMISSIS), essendo stato invece perseguito uno scopo denigratorio che esorbitava dai limiti della continenza, da rispettare pure in tema di critica politica e ciÃ² anche in considerazione del fatto che lâ??imputato si era servito di uno pseudonimo per rimanere sconosciuto.

Deduce il ricorrente:

1) il travisamento della prova.

Il giudice dell'appello ha interpretato in maniera assolutamente errata la deposizione della destinataria del messaggio di posta elettronica inviato dall'imputato, (*omissis*).

Costei non avrebbe mai dichiarato che il messaggio dell'imputato fosse arrivato alla direzione dell'(*omissis*), essendo quest'ultimo un bollettino della diocesi di (*omissis*).

Ed anche l'ufficiale della polizia postale (*omissis*), che aveva effettuato le indagini, aveva riferito di avere acquisito il messaggio inviato dall'imputato all'amica.

La difesa rileva, in via subordinata, e senza rinunciare alla precedente osservazione che, anche ad ammettere che il messaggio fosse stato inviato alla redazione del periodico, restava il fatto che questa era composta da due sole persone e che, in concreto, una sola di esse, ossia l'(*omissis*), scaricò il messaggio mediante il tramite del computer d'ufficio.

Difetta dunque l'elemento costitutivo del reato rappresentato dalla destinazione del messaggio ad una pluralità di persone, oltretutto essendo necessario, ad avviso della difesa, che tale destinazione si fosse verificata in concreto, mentre nel caso di specie, soltanto la giornalista e la persona offesa erano venuti a conoscenza del messaggio di posta elettronica.

In secondo luogo la difesa rileva che la persona offesa doveva essere presente al momento dell'arrivo del messaggio e doveva averlo fatto verosimilmente cancellare, altrimenti divenendo passibile di rispondere nella parte del danno che, usando l'ordinaria diligenza, essa stessa avrebbe dovuto evitare ai sensi dell'art. 1227 c.c.;

2) la presenza della persona offesa al momento della ricezione del messaggio da parte della giornalista, rendeva evidente che, nel caso di specie, il fatto poteva rilevare soltanto a titolo di ingiuria, reato per il quale non era stata presentata querela;

3) il vizio di motivazione sulla offensività dello scritto.

Le interpolazioni costituivano un legittimo esercizio del diritto di critica politica da parte di chi intendeva manifestare il dissenso sul programma del candidato alle imminenti elezioni.

Il senso delle modifiche apportate al volantino era quello di affermare che se quel candidato avesse vinto si sarebbero avuti effetti sfavorevoli a causa della sua politica.

Il tenore complessivo del volantino modificato era apertamente ironico e chiaramente satirico, con la conseguenza che il requisito della verità dei fatti-attribuiti non viene in discussione nel caso concreto.

E proprio tale finalità viene impropriamente valorizzata dalla Corte d'appello la quale ha condannato l'imputato in ragione della rilevata ridicolizzazione della persona offesa e non

tenendo conto che non Ã la persona ad essere stata colpita, bensÃ la sua attivitÃ politica e il personaggio pubblico.

La difesa contesta anche che il termine âcoboldoâ attribuito alla persona offesa abbia connotati soltanto negativi, cosÃ come contesta che lâavergli attribuito di fare il segno delle corna risulti indicazione di un comportamento assolutamente indecoroso, essendo stato lo stesso posto in essere da personaggi in vista del mondo politico attuale: una circostanza che il giudice dellâappello avrebbe dovuto valutare quanto meno nellâanalisi dellâelemento psicologico del comportamento dellâimputato.

In tema di diritto di critica e di satira, viceversa, la Corte dâappello non si era espressa.

Il ricorso Ã fondato e deve essere accolto.

Invero, giÃ il primo motivo appare meritevole di considerazione sotto il profilo, comunque ricavabile dal contesto della denuncia del travisamento della prova (che, in sÃ, non risulta apprezzabile per la mancata allegazione o specifica indicazione della prova che si assume travisata), relativo al vizio di motivazione che affliggerebbe la illustrazione del requisito della comunicazione con âpiÃ¹ personeâ.

Invero, la difesa sostiene che nella sentenza impugnata viene soltanto â e assertivamente â affermata la destinazione dello scritto a una pluralitÃ di persone, mentre ciÃ² che Ã stato descritto dai giudici Ã lâinvio, di un e-mail, da parte dellâimputato, ad una casella di posta elettronica della teste (*omissis*), la quale, dunque, ne fu lâunica destinataria che poi comunicÃ² il messaggio alla persona offesa.

In effetti, lâaccertamento dei fatti contenuto nella sentenza Ã quello dellâinvio dellâe-mail ritenuta a contenuto diffamatorio, ad una casella di posta elettronica appartenente alla diocesi di (*omissis*) ed assegnata in uso sia alla allora collaboratrice del settimanale (*omissis*) â (*omissis*) â sia piÃ¹ in generale alla redazione del settimanale.

CiÃ² che invece non risulta affermato da parte del giudice dellâappello â dovendosi considerare che sul punto vi Ã una specifica contestazione della difesa â Ã che quantomeno due componenti della stessa redazione â tra essi compresa la (*omissis*) â siano di fatto venuti a conoscenza della e-mail in questione, dovendosi altresÃ escludere che in tale novero possa computarsi la persona offesa: la pluralitÃ di persone, prevista come requisito del reato di diffamazione, deve infatti essere determinata da soggetti diversi dalla stessa persona offesa bersaglio della condotta diffamatoria, realizzata, dunque, presso terzi.

Ed invero, il principio che la giurisprudenza in materia ha enunciato in maniera condivisa, Ã quello secondo cui, in tema di diffamazione commessa mediante scritti, sussiste il requisito della comunicazione con piÃ¹ persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni

offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un'altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza (Sez. 5, Sentenza n. 31728 del 16/06/2004 Ud. (dep. 21/07/2004) Rv. 229331).

In altri termini, la mera potenzialit  che lo scritto destinato ad una persona venga conosciuto anche da altri rileva, in s , esclusivamente per la delineazione dell'elemento psicologico del reato (in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 36602 del 15/07/2010 Ud.

(dep. 13/10/2010) Rv. 248431, citata nel ricorso) e comunque sempre a condizione che la notizia venga, poi, di fatto, a conoscenza anche di altri- esclusa la persona offesa- oltre al destinatario originale.

Nel caso di specie proprio tale accertamento manca ma risulta anche a prevedibile effetto negativo in ragione degli elementi posti in risalto dallo stesso giudice dell'appello nella motivazione della sentenza. Ed infatti non   secondario il rilievo che quest'ultimo ha condannato per la prima volta l'imputato al risarcimento del danno, ribaltando la sentenza di primo grado che proprio la destinazione della e-mail a una pluralit  di persone aveva escluso.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata senza rinvio perch  il fatto non sussiste.

Cos  deciso in Roma, il 7 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013

Campi meta

Massima : *Nel reato di diffamazione a mezzo email, la sussistenza del requisito della comunicazione con pi¹ persone è elemento essenziale per configurare il reato che richiede la prova dell'effettiva conoscenza del messaggio offensivo da parte di almeno due soggetti diversi dalla persona offesa; la mera potenzialità che lo scritto venga conosciuto da altri non è sufficiente, né la persona offesa può essere computata nel novero dei "terzi" destinatari.*

Supporto Alla Lettura :

DIFFAMAZIONE

Rispetto all'ingiuria ex art. 594 c.p., l'art. 595 c.p. consiste nell'offesa all'altrui reputazione fatta comunicando con pi¹ persone, con il mezzo della stampa o tramite i social network a causa della loro capacità di raggiungere un numero indeterminato o apprezzabile di persone; persegue la condotta dell'offendere rivolta verso persone non presenti, ovvero non solo assenti fisicamente, ma anche non in grado di percepire l'offesa (la c.d. maldicenza in assenza dell'interessato). La nuova costituzione italiana (art. 21) ha esteso la garanzia costituzionale a tutte indistintamente le manifestazioni del pensiero. Alla costituzione ha fatto seguito la legge 8 febbraio 1948, n. 47, che, pur avendo carattere provvisorio, tuttavia regola per la prima volta compiutamente la materia della stampa. Mentre la CEDU si è espressa pi¹ volte sul tema sostenendo che quando la diffamazione si realizza a mezzo social network, ad essere violato è l'art. 8 della CEDU, che tutela la vita privata del singolo in cui deve intendersi ricompreso anche il diritto alla reputazione.